

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di ripresa fotografica/audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, al fine di garantire la più ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità delle attività dell'organo assembleare, in attuazione del principio di trasparenza amministrativa del Comune di Santa Marinella, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza di cui al il DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

2. Le finalità di cui al comma 1 vengono prioritariamente realizzate attraverso l'attività di ripresa audiovisiva effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale con le modalità previste all'art. 2 del presente Regolamento. Le riprese fotografiche e/o audiovisive possono essere effettuate anche dagli organi di stampa, secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 3, nonché dal pubblico che assiste ai lavori del Consiglio con propri mezzi, con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 4.

3. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art 2 - Riprese audiovisive e diffusione delle sedute consiliari

1. Il Comune di Santa Marinella, per garantire la più ampia pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale, realizza direttamente o attraverso soggetti previamente autorizzati le riprese e la diffusione audiovisiva delle sedute pubbliche sul proprio sito istituzionale, anche tramite piattaforme tecnologiche di provider privati, utilizzando preferibilmente servizi gratuiti, anche tollerando una presenza pubblicitaria, purché non invasiva e corretta. Entro 2 giorni dallo svolgimento delle sedute del Consiglio le riprese devono essere pubblicate sul Sito Istituzionale del Comune. Dette registrazioni restano disponibili in visione sul sito per tutta la durata del mandato amministrativo del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e la relativa attività di ripresa e diffusione audiovisiva, ferma restando l'apposizione nella sala consiliare, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di appositi cartelli recanti, in forma chiara e sintetica, l'avviso circa la presenza delle telecamere e la diffusione delle immagini della seduta.
3. Le telecamere impiegate per la ripresa della seduta consiliare devono essere orientate in modo tale da non inquadrare, per quanto possibile, il pubblico presente in sala, né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi a inquadrare esclusivamente l'emiciclo riservato ai componenti del Consiglio e della Giunta comunale.
4. Riguardo all'esigenza di riservatezza, valgono le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati

personali e quelle di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Responsabile del trattamento dei dati acquisiti è il Segretario Generale.

5. Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Santa Marinella è individuato come titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese audiovisive di cui al presente Regolamento.
6. Il gestore privato cui venga eventualmente affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del materiale audio-visivo sul sito WEB del Comune è parimente individuato quale responsabile del trattamento dati acquisiti con le riprese di cui ai commi precedenti.
7. Le riprese saranno archiviate su supporti idonei a cura del Servizio di Segreteria.

Art 3 - Riprese fotografiche/audiovisive e diffusione delle sedute effettuate dagli organi di stampa

1. Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale da parte di giornalisti, fotoreporter e operatori di testate giornalistiche, emittenti radio e/televisive, attenendo all'esercizio del diritto di cronaca, sono in generale consentite, anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
Resta pertanto in capo a coloro che effettuano le riprese e ai responsabili delle testate giornalistiche o delle emittenti radio e/o televisive che le pubblicano, ogni responsabilità per eventuali violazioni della normativa a tutela del trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell'immagine.
2. I rappresentanti delle testate giornalistiche o delle emittenti televisive che intendano effettuare le riprese dovranno accreditarsi presentando al Presidente del Consiglio comunicazione del loro intendimento, anche verbalmente e immediatamente prima dell'inizio dei lavori del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio, in apertura del Consiglio, informa i Consiglieri delle riprese.

Art. 4 - Riprese fotografiche audiovisive effettuate dal pubblico che assiste alle sedute

1. Le riprese delle sedute consiliari possono essere effettuate anche da persone presenti tra il pubblico che assiste ai lavori del Consiglio, con propri mezzi e senza la possibilità di allaccio alla rete elettrica del Comune, purché i Consiglieri e il pubblico presenti siano stati debitamente informati dal Presidente del Consiglio all'inizio della seduta o durante la stessa e comunque al termine dell'intervento in atto di tali riprese e delle successive modalità di diffusione.
2. La diffusione delle riprese, di cui al comma 1, deve realizzarsi nel pieno rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali con particolare riguardo ai dati sensibili, nonché delle disposizioni di legge le quali stabiliscono che la pubblica diffusione dell'immagine deve avvenire in modo da non pregiudicare

l'onore, la reputazione o il decoro dell'individuo.

3. Per poter effettuare le riprese, i soggetti, di cui al comma 1, devono essere espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio Comunale a seguito della presentazione, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, di una richiesta redatta secondo il fac-simile allegato (Allegato A), regolarmente pubblicato sul sito istituzionale, contenente:
 - a) le generalità di colui che effettua la ripresa;
 - b) le modalità e le finalità (documentazione, divulgativa, informativa) delle riprese;
 - c) le modalità di diffusione (radiotelevisiva, web, diretta, differita ecc.);
 - d) una dichiarazione con la quale colui che effettua la ripresa assume i seguenti obblighi:

trattare i dati personali contenuti nel documento audiovisivo/fotografico realizzato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679; di rispettare le norme del presente Regolamento per quanto concerne il divieto di interferire o arrecare disturbo all'ordinato svolgimento delle sedute consiliari; di non utilizzare le immagini a scopo di lucro ma esclusivamente per le finalità dichiarate nell'istanza; di astenersi da qualsiasi artificiosa manipolazione dell'audiovisivo realizzato.
4. Il Presidente del Consiglio, acquisita la richiesta e valutata la completezza e le finalità, sentiti i Capi gruppo consiliari, autorizza l'effettuazione delle riprese. L'autorizzazione rilasciata comporta, per chi effettua le riprese, il rispetto degli obblighi sopra richiamati e particolare l'assunzione di responsabilità in caso di violazione delle norme di legge, indicate nel comma 2. Il diniego della ripresa televisiva viene deciso dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo.

Art. 5 – Posizione della strumentazione per le riprese

1. Per quanto attiene alle riprese effettuate secondo le modalità cui agli articoli 3 e 4, i soggetti che effettuano le operazioni dovranno stazionare nello spazio riservato al pubblico ed indicato dal Presidente del Consiglio all'inizio della seduta, senza che i medesimi possano avvicinarsi allo spazio occupato dai Consiglieri, dagli Assessori, dal Sindaco e dai funzionari comunali presenti.
2. Le telecamere impiegate per la ripresa della seduta consiliare devono essere orientate secondo le indicazioni sancite dal comma 3 dell'articolo 2 del presente Regolamento.

Art. 6 – Limiti alla registrazione delle sedute

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" di cui al DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, dispone l'assoluto divieto di effettuazione delle riprese audiovisive di cui al presente regolamento, ogni qualvolta le discussioni consiliari riguardino dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o sindacali, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli

sensibili, vanno a costruire la categoria dei dati " giudiziari", come previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

2. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri Comunali o di terzi presenti alla seduta.
3. In ogni caso, il Presidente del Consiglio, al fine di prevenire la indebita divulgazione dei dati personali, richiama i componenti del Consiglio, e tutti coloro che intervengono nella seduta, all'esigenza di rispettare rigorosamente, nella discussione, il principio di stretta necessità nel trattamento dei dati, evitando quindi di divulgare dati personali non strettamente attinenti alla discussione, o comunque esorbitanti o inopportuni rispetto alla finalità del dibattito.
4. Sono espressamente vietate installazioni microfoniche o riprese audiovisive che potrebbero portare all'acquisizione di conversazioni personali dei membri del Consiglio o del pubblico presente. E' altresì vietato riprendere gli eventuali spettatori.
5. Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. N.267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della privacy e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizi al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art 7 – Utilizzo e trasmissione delle registrazioni delle sedute.

1. Le riprese effettuate dal o per conto del Comune devono essere pubblicate sul sito istituzionale, entro 2 giorni dallo svolgimento della seduta, in versione integrale, in quanto unica modalità coerente con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente. E' consentita la sola suddivisione del video nei punti all'ordine del giorno della seduta consiliare. La pubblicazione deve avvenire con modalità che impediscano di acquisire il contenuto dei file audio-visivi.
2. E' severamente vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato a svolgere riprese per conto del Comune, il quale ha l'obbligo di fornire gratuitamente all'Ente un DVD contenente la completa registrazione di ogni seduta consiliare, che verrà debitamente archiviato dal Servizio di Segreteria.
3. Per i soggetti individuati all'art. 3 e all'art. 4, la diffusione delle immagini registrate è consentita, anche non integralmente, in ambito locale, nazionale e su WEB. Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese, eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali, radiogiornali e simili).

4. Il soggetto autorizzato e i soggetti individuati ai sensi dell'art. 3 e art. 4 che violino il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
5. Qualora un cittadino, un Consigliere o un Assessore comunale intendano ottenere copia delle registrazioni delle sedute effettuate dall'Ente dovranno presentare istanza scritta, indirizzata al Sindaco, indicando lo scopo e le eventuali modalità di trasmissione e diffusione delle registrazioni.
6. Il richiedente dovrà dichiarare di non utilizzare le registrazioni per fini commerciali, di utilizzare il materiale registrato per le finalità dichiarate, di non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o discorsiva rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse.
7. La pubblicazione, anche solo in parte, delle registrazioni ottenute mediante le procedure di cui al precedente comma 5 del presente articolo, sarà consentita esclusivamente se accompagnata dalla chiara citazione della fonte.

Art 8 - Sanzioni

La violazione delle disposizioni e dei principi di cui al presente Regolamento o dell'autorizzazione comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione.

Art 9-Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per il diritto di accesso ai documenti amministrativi approvato con Delibera di C.C. n. 4/2019, del Regolamento comunale in materia di tutela dei dati personali approvato con Delibera di C.C. n. 47/2019 e del Regolamento per il funzionamento Consiglio Comunale approvato con delibera di C.C. n. 51/2001.

Art 10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

ALLEGATO A:

Al Presidente del Consiglio comunale

OGGETTO: comunicazione riprese audio-video del Consiglio comunale.

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

Residente in: _____

Codice Fiscale: _____ telefono _____

Comunica che intende effettuare le riprese audio-video del Consiglio comunale che si terrà il
giorno _____ alle ore _____

A tal fine dichiara:

Modalità e finalità delle riprese:

Modalità di diffusione: (radiotelevisiva, WEB, diretta, differita, ecc.):

Assume l'obbligo:

- di trattare i dati personali contenuti nel documento audiovisivo realizzato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al il DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
- di rispettare le norme del regolamento comunale disciplinante la ripresa video delle sedute del Consiglio comunale anche per quanto riguarda il divieto di interferire o arrecare disturbo sull'ordinato svolgimento delle sedute consiliari;
- di non utilizzare le immagini a scopo di lucro, ma esclusivamente per le finalità qui dichiarate;
- di astenersi da qualsiasi artificiosa manipolazione del contenuto del documento realizzato.

Santa Marinella, li

firma